

**Statuto dell'Associazione di promozione Sociale
"FederDiabete Lazio – APS"**

Titolo I

Art. 1 - Costituzione e sede.

1. E' costituita la Federazione Regionale del Lazio delle Associazioni locali di Promozione Sociale per l'aiuto ai bambini, ai giovani e agli adulti con Diabete denominata "FederDiabete Lazio - APS" o in acronimo "FDL – APS", qui di seguito detta Federazione.

2. La Federazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. La Federazione adotta nella propria denominazione l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La Federazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti federativi o attività.

Art. 2 – Sede.

1. La Federazione ha sede legale in Viterbo. Con delibera dell'Assemblea potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

2. Con Delibera dell'Assemblea possono essere istituite sedi operative della Federazione in Italia e all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della Federazione è illimitata.

Titolo II

Art. 4 – Oggetto e Finalità.

1. Lo spirito e la prassi della Federazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana,

spirituale e culturale della persona. Essa è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- a) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- b) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- c) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- e) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

La Federazione in particolare svolge attività di promozione sociale rivolta alle persone con diabete e le patologie ad esso collegate e ai loro familiari per la tutela dei diritti della persona con diabete nel settore Sanitario e Sociale.

Nell'adempimento dei propri fini istituzionali, la Federazione si propone di:

- a) svolgere un ruolo di connessione con le realtà associative Comunali, Provinciali e Regionali al fine di favorire una maggiore diffusione delle attività e dei valori rappresentati dai propri federati;
- b) rappresentare ufficialmente le persone con Diabete chiedendo l'accreditamento alla Regione Lazio e entrando a far parte delle Commissioni Regionale e/o Tavoli relativi alle Malattie Croniche, al fine di collaborare ai lavori ed essere di garanzia della tutela dei diritti delle persone con Diabete, sottolineando il ruolo strategico del Volontariato in base alle leggi vigenti;



- c) attivare idonei protocolli per la realizzazione di attività mirate all'educazione terapeutica delle persone con diabete, corsi di aggiornamento presso ASL e Presidi Sanitari, incontri delle associazioni con rappresentanti delle istituzioni regionali;

La Federazione ha come obiettivi prioritari:

- 1) elaborare una proposta di iniziativa legislativa a livello regionale e verificarne la corrispondenza alla legge Nazionale e Regionale per le malattie Croniche, di cui il diabete è una parte importante, focalizzando sempre di più l'attenzione sulla prevenzione in tutte le fasce di età;
- 2) combattere eventuali discriminazioni nell'ambito dell'istruzione nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società in genere, dovute alla condizione di persona con Diabete e le relative patologie;
- 3) mantenere stretti contatti con Enti e Istituzioni Sociali e Sanitari del territorio regionale perché le prestazioni delle cure a favore dei bambini, giovani e adulti con diabete siano attuate ovunque in modo omogeneo e ottimale;
- 4) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete attraverso campagne sulla Prevenzione Primaria;
- 5) promuovere la collaborazione con i Centri/Strutture di Diabetologia rispetto all'erogazione della terapia educativa, informazione e formazione con il team diabetologico previsto dal piano Nazionale e Regionale per la Malattia Diabetica;
- 6) **rispettare la tutela dei diritti di bambini, giovani e adulti con diabete grazie alla collaborazione fattiva tra le varie associazioni e gli organi istituzionali e sanitari;**
- 7) partecipare fattivamente alla stesura/realizzazione dei Piani Operativi per la malattia diabetica delle ASL;
- 8) favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito regionale;
- 9) sollecitare collaborazioni e scambi interregionali.

La Federazione potrà svolgere anche le seguenti attività:

- *attività di formazione*: realizzazione di corsi di preparazione di base ed avanzati;
- *attività editoriale*: realizzazione di pubblicazioni, di un rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
- *attività di ricerca*: rilevazione tramite il programma Valutazione Partecipata;
- *attività di progettazione*: progettazione di nuovi servizi ed attività in ambito diabetologico;
- *attività di gestione di servizi*: l'associazione può progettare e coordinare i servizi in ambito sociale rivolto alle persone con diabete;
- *attività di consulenza*;
- *attività di rappresentanza*: la Federazione rappresenta gli interessi delle

federate fatta salva la loro autonomia;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (creazione del Codice Etico).

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Titolo III

Art. 5 – Federati.

1. Alla Federazione possono aderire tutte le associazioni OdV o APS che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività della Federazione con la loro opera, competenza e conoscenze. Possono altresì richiedere l'ammissione anche altri enti del Terzo settore.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore altrimenti in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati della Federazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, previa domanda di ammissione come da modulo, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita nel mese di novembre dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata,



delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati,

5. La quota annuale a carico dei federati deve essere versata entro il 31 marzo, non è frazionabile e in caso di recesso o di perdita di qualifica di federato non è rimborsabile.

6. Le associazioni federate continueranno ad essere libere nella loro autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale.

Art. 6 – Diritti e doveri dei federati.

1. Tutti i federati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Federazione.

2. L'ammissione alla Federazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo fatta salva la facoltà di ciascun federato di recedere dalla Federazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla Federazione (mail/pec o consegnata a mano al Segretario della FDL).

3. I federati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. I federati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le delibere degli organi della Federazione e di pagare la quota nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I federati, attraverso i propri associati, svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi della Federazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi assegnata.

6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Perdita della qualità di federato.

La qualità di federato si perde per:

- Dimissioni: ogni associazione federata può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.



Esclusione: la qualità di federato si perde nel caso in cui si compiano atti in violazione dello Statuto, del Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, in presenza di un comportamento lesivo dell'immagine della Federazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto federativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Titolo IV

Art. 8 – Organi della Federazione

1. Gli organi del Coordinamento sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

3. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- - libro degli associati;
- - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati.

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto il legale rappresentante e il socio-delegato in rappresentanza degli altri soci di ciascuna Associazione federata in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. I federati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati della stessa Associazione. Ogni associato presente in assemblea può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto della Federazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i federati al rispetto e alla realizzazione delle stesse.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea dei federati.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli enti associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei federati e in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche tramite mail o pec) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. In caso di emergenza/urgenza il termine di 15 giorni può non essere rispettato.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i

partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11 Validità dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e in sua assenza sarà presieduta dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare alla stessa.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati aventi diritto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni federato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.

Art. 12 – Nomina e Composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione.

2. Il Consiglio Direttivo deve essere composto dai 7 agli 11 **membri membri**.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre anni) e sono rieleggibili.

4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

5. Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

6. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore della Federazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei federati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con comunicazione scritta (es. e-mail) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione salvo emergenze/urgenze.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Federazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita

della Federazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione;
- h) deliberare l'adesione della Federazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei federati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Federazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente in particolare compete:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Federazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio, normalmente il Tesoriere.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni Regionali, farà parte dei vari Tavoli di lavoro e dovrà dare supporto alle Associazioni locali verso le loro ASL, Comuni e Province.

6. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, sentito il Consiglio Direttivo, nominerà un Presidente Pro Tempore che avrà per il tempo limitato dell'assenza tutte



Art. 18 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote e contributi delle Associazioni Federate;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 20 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Federazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento della Federazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i federati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di all'art. all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VII

Art. 21 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile, in caso di eventuali controversie la competenza e del Foro competente.

Ester Romano

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrazione Viterbo II - 7 OTT 2020

pagato, con Mod. F 24, Euro

N. 2868 Serie 3

ESE 125

Il Funzionario

Ester Romano

Firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo Bray